

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 10/03/2026

FATTO

Parte ricorrente, insoddisfatta degli esiti del reclamo, espone all'Arbitro di aver stipulato con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un veicolo destinato all'utilizzatore effettivo (nella specie, suo padre); precisa che il bene oggetto del contratto non è mai stato consegnato, circostanza che lo ha indotto, con comunicazione PEC del 30/7/2024, a richiedere formalmente la sospensione del pagamento delle rate. Nonostante la richiesta fosse regolarmente formulata e adeguatamente documentata, l'intermediario non disponeva alcuna sospensione, costringendo così il ricorrente a proseguire nel pagamento delle rate mensili. Successivamente, con sentenza del Tribunale competente del 10/4/2025, il contratto di compravendita del veicolo — per la cui acquisizione era stato stipulato il finanziamento — veniva dichiarato risolto con ogni effetto di legge, incluso l'obbligo per la concessionaria di restituire il prezzo corrisposto tramite il finanziamento stesso. Riferisce inoltre che, con comunicazione dell'8/5/2025, notificava ufficialmente all'intermediario la suddetta sentenza, chiedendo la risoluzione del contratto di prestito e il rimborso delle rate versate. Saggiunge che, a seguito di un'istanza formulata ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 9 del Codice di Condotta dei SIC, scopriva altresì di essere stato segnalato nelle banche dati creditizie per un presunto ritardo nel pagamento di tre rate, nonostante la mancata consegna del bene e la successiva risoluzione della compravendita.

Domanda pertanto la cancellazione della segnalazione e il risarcimento dei danni patiti che quantifica in Euro 50.000.

L'intermediario, regolarmente costituitosi, fa presente, in primo luogo, che il fornitore del bene aveva

richiesto al cliente il versamento della somma residua necessaria per completare il pagamento del prezzo, subordinando legittimamente la consegna del veicolo alla corresponsione dell'importo pattuito. Rileva che, nonostante ciò, il ricorrente non ha mai dimostrato di aver versato la somma contrattualmente dovuta, circostanza ribadita anche nel successivo giudizio civile instaurato dinanzi all'autorità giudiziaria.

L'intermediario riferisce che, all'esito dell'opposizione proposta dal fornitore avverso il decreto ingiuntivo richiesto dall'utilizzatore, il Tribunale ha accertato l'inadempimento dell'acquirente del bene, dichiarando la risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento dello stesso, rilevando altresì l'assenza di prova del pagamento del saldo contrattualmente dovuto. Fa presente che, alla luce di tali circostanze, risulta insussistente la possibilità di riconoscere l'operatività dell'articolo del Testo Unico Bancario relativo all'inadempimento del fornitore, poiché la condizione presupposta dalla norma — ossia l'inadempimento del fornitore medesimo — è stata esclusa con accertamento giudiziale definitivo, mentre è stata ritenuta provata la responsabilità dell'utilizzatore.

L'intermediario riferisce inoltre che, sul piano procedurale, il ricorso risulta irricevibile, atteso che la controversia oggetto di doglianza è già stata sottoposta all'autorità giudiziaria e definita con sentenza. Espone altresì che la domanda del ricorrente si estende anche a soggetti — quali il fornitore del bene — che non rientrano nella nozione di "intermediari" rilevante ai fini della competenza dell'organo arbitrale, circostanza che, secondo l'intermediario, escluderebbe ulteriormente la proponibilità della domanda. Passando al merito, l'intermediario ribadisce che il ricorrente non ha mai fornito prova del pagamento della somma pattuita per l'acquisto del bene e che il mancato adempimento integra grave violazione del contratto di compravendita, con ripercussioni anche sul contratto di finanziamento collegato. Afferma che, avendo erogato correttamente l'importo finanziato al fornitore secondo le deleghe sottoscritte, la propria condotta risulta pienamente conforme agli obblighi contrattuali e priva di qualsivoglia profilo di responsabilità.

L'intermediario fa presente che il ricorrente è risultato in ritardo nel pagamento di più rate, e che, conformemente alle previsioni contrattuali e alla normativa in tema di sistemi di informazioni creditizie, sono stati inviati i necessari preavvisi tramite comunicazione cartacea e SMS, indirizzati ai recapiti forniti dal cliente. Sottolinea che tali comunicazioni sono state eseguite nel rispetto del Codice di Condotta e delle obbligazioni derivanti dal contratto, come comprovato dalla documentazione prodotta. Aggiunge che, pur non configurandosi alcuna ammissione di responsabilità, ha comunque richiesto la sospensione della visibilità delle segnalazioni presso i sistemi informativi.

Evidenzia poi che le richieste di risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali risultano del tutto infondate, poiché prive di adeguata prova e formulate sulla base di una pretesa economica arbitraria e non documentata.

Espone inoltre che non è riconoscibile alcun rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente, poiché l'assistenza tecnica non è obbligatoria nel procedimento e rappresenta una libera scelta della parte, non ricollegabile ad alcun obbligo dell'intermediario, né rimborsabile se non nei casi — nella specie non ricorrenti — previsti dalla disciplina dell'Arbitro.

L'intermediario riferisce infine che sono in corso trattative tra il ricorrente e il fornitore del bene per una definizione bonaria della vicenda e che si riserva di fornire eventuali aggiornamenti sull'esito di tali interlocuzioni.

Domanda, pertanto, che il ricorso venga dichiarata irricevibile o, in subordine, respinto.

DIRITTO

L'eccezione di irricevibilità non è fondata e non merita accoglimento; la decisione del Tribunale richiamata da parte resistente, infatti, riguarda un contratto diverso, sebbene collegato, da quello da cui scaturisce la segnalazione contestata ed è emessa nei confronti di una parte diversa da quella che ha

proposto l'odierno ricorso.

Parte ricorrente domanda la risoluzione del contratto di finanziamento, facendo valere la risoluzione giudiziale del contratto di compravendita dell'autoveicolo al cui acquisto il finanziamento era destinato; tuttavia la sentenza, allegata in atti, dispone la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, non del fornitore, poiché riconosce che la mancata consegna dell'autoveicolo è discesa proprio dalla mancata corresponsione del saldo di acquisto da parte del padre dell'odierno ricorrente. Di talché non può trovare applicazione, al caso di specie, l'art. 125-*quinquies*, comma 1, TUB a tenore del quale: "nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile".

L'automatismo di cui alla citata disposizione opera cioè a favore del consumatore e solo se e quando l'inadempiente (al collegato contratto di fornitura) sia il fornitore; ma, nel caso di specie, è stato giudizialmente accertato che il contratto di fornitura dell'autoveicolo è incorso in risoluzione per inadempimento dell'acquirente (che, in giudizio, non ha dimostrato di aver corrisposto il saldo, cioè la somma di denaro necessaria per completare l'acquisto dell'autoveicolo e riceverne la consegna) di talché la domanda di risoluzione non può trovare accoglimento. Ciò precisato, appare chiaro che, al tempo dell'avvenuta iscrizione oggi contestata, il debito di parte ricorrente era legittimo e sussistente, rendendo così legittima la relativa iscrizione.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE